

INTEGRAZIONE AL MODELLO ORGANIZZATIVO

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

(agosto 2019)

Avv.ti Montagnani R. e Loberti P. S.t.p.
Via J.F. Kennedy n. 37
44122 FERRARA
Tel.: 0532/767918 Fax: 0532/767555
e-mail: r.montagnani@studiomontagnaniloberti.it

Premessa

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16.1.2019 la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” (c.d. Legge spazzacorrotti).

La legge contiene le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la riforma della prescrizione e le modifiche alla disciplina del finanziamento ai partiti.

Tutte le misure sono in vigore dal 31 gennaio 2019, eccetto le norme che sospendono il corso della prescrizione a partire dalla pronuncia di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, che partiranno dal 1° gennaio 2020.

Nell’ambito di un più ampio intervento in chiave di contrasto alla corruzione, ha introdotto, fra i delitti presupposto contro la Pubblica Amministrazione annoverati dall’art. 25 del D.lgs. n. 231/2001, l’art. 346 bis del codice penale, rubricato “*Traffico di influenze illecite*”.

Si tratta di una fattispecie sussidiaria, volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione.

Essa punisce, infatti, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il soggetto per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il nuovo art. 346 bis c.p. sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito (che non rilevavano ai fini del D.Lgs. n. 231/2001), previste dal soppresso art. 346 c.p.: non viene punito, infatti, soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma pure la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti di cui sopra.

Il reato si consuma con la dazione o anche con la mera promessa di denaro o altra utilità.

Viene punito sia l’intermediario, sia il soggetto che dà o promette il denaro o l’utilità.

Ad esempio, il delitto è integrato nell’ipotesi in cui il professionista incaricato della gestione di una pratica edilizia si faccia dare o promettere da un rappresentante/dirigente della società committente del denaro come prezzo della propria mediazione illecita, per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario dell’ufficio tecnico comunale.

La sanzione pecuniaria prevista per l’ente nel cui interesse viene commesso il reato ammonta sino a 200 quote.

Attività di prevenzione

Completata la fase di aggiornamento del Modello organizzativo, è necessario operare una valutazione del rischio. Tale attività è necessaria per individuare le esigenze di adeguamento procedurale.

L’adeguamento, che avviene mediante l’aggiornamento dei protocolli di controllo, è volto a mitigare e/o eliminare il rischio.

Ovviamente, le eventuali modifiche dovranno divenire parte integrante di ogni singolo documento che costituisce il modello (codice etico e protocolli).

Nel caso di specie, sarà opportuno procedere per stadi al fine di definire una mappatura delle aree a rischio, una mappatura documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio e, infine, adeguare, se necessario, il sistema di controllo preventivo.

In sostanza, occorrerà individuare e analizzare i processi e le attività cosiddette sensibili nel cui ambito è più probabile che vengano commessi i reati di “traffico di influenze illecite”.

Nel caso di SIAER appare sin d’ora adeguato il sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, appare efficace la struttura dei controlli in essere.

Al fine di rendere l’Ente esente da responsabilità anche per la commissione dei reati in esame, si rende opportuna l’approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, mantenendo, ad esempio, un rigoroso controllo sulla gestione del denaro contante, che va comunque sempre contenuta nei termini più ridotti possibili, e ponendo in essere procedure di verifica rigorosa sulle voci di spesa connesse all’attività dell’Ente, che devono essere dettagliatamente giustificate.